

ID 945405

25.10.2013

Oggetto: -Lavori di ripristino e consolidamento statico del Canale dei Navicelli
- lotto n.6. Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione all'arch. Piero Livio Landucci.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2013 (duemilatredici) e questo di 23(ventitre) del mese di Ottobre in Pisa,
nella sede Municipale,

TRA

Il Comune di Pisa (P.I. 00341620508) con sede in Piazza XX
Settembre n°1 - 56125 Pisa, legalmente rappresentato dall' arch. Marco
Guerrazzi – Dirigente della Direzione 15 , nato a Buti (PI) il 05/03/1956,
domiciliato per la carica presso la casa comunale.

E

L'arch. Piero livio Landucci, (C.F. LNDPLV47P12G702N - P.I. 01522170503) di
seguito denominato "Professionista";

PREMESSO

- che il Comune di Pisa, relativamente ai lavori di "ripristino e consolidamento
statico del Canale dei Navicelli - lotto n.6", approvati con determinazione DN
15/948 del 17/09/2013, necessita di un professionista per il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- che a questo obbligo il Comune di Pisa non è in grado di far fronte con il
proprio personale;
- che per i lavori relativi all'oggetto, sorge la necessità di nominare un
tecnico idoneo;
- che è stata compiuta dall'Amm.ne Com.le specifica selezione tra più



professionisti, dalla quale è emerso come l'arch. Piero Livio Landucci abbia offerto per l'esecuzione dell'incarico in parola le condizioni più vantaggiose secondo il prezzo più basso, come rilevato nel verbale di gara del giorno 05/06/2013;

- che con determinazione dirigenziale DN 15/948 del 17/09/2013, è stato deciso di affidare all'anzidetto professionista l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "ripristino e consolidamento statico del Canale dei Navicelli - lotto n.6.", approvati con determinazione DN 15/491 del 19/04/2012.

- che si è stabilito di addivenire ad oggi alla stipula del presente contratto, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale DN-15/410 del 20/05/2013;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Pisa come sopra legalmente rappresentato, affida all'arch. Piero Livio Landucci, nato a Pisa e con sede legale/studio in Via S. Maria, n. 9 di Pisa (PI) (C.F. LDNPLV47P12G702N - P.I. 01522170503) che accetta, l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "ripristino e consolidamento statico del Canale dei Navicelli - lotto n.6.", come approvati con determinazione DN 15/491 del 19/04/2012.

Art. 2 - Prestazioni professionali

a. Il professionista assume l'incarico per il coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 91 comma "2" del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 , relativo ai lavori di "ripristino e consolidamento statico del Canale dei Navicelli - lotto n.6." . Il Professionista dovrà applicare tutte le norme di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto connesso allo svolgimento del presente incarico.

Art. 3 - Direttive


Il Professionista dovrà costantemente attenersi alle direttive del Committente, sarà tenuto a seguire le disposizioni impartite dal Responsabile del procedimento, il quale controllerà che le attività previste dal presente atto e concordate successivamente, siano eseguite nei tempi e nei modi prescritti.

Art. 4 - Tempi di consegna e modalità di svolgimento

-Il Professionista si impegna a prestare la propria opera relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di " ampliamento rotatorioa Via Gargalone", dalla consegna dei lavori alla fine degli stessi, redigendo e trasmettendo anche , nei tempi ed agli Organi previsti, la "notifica preliminare" così come prescritta all'art. 99 del D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008.

-Il professionista si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti all'art. 92 del D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008, nonché a tutto e quant'altro previsto a carico del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dalle vigenti normative.

-Il professionista si impegna ad espletare l'incarico affidatogli collaborando con il Committente, il Responsabile del procedimento, la Direzione Lavori, le Ditte incaricate dei lavori e quant'altri operanti sul cantiere.




Art. 5 - Compensi professionali

1. Il compenso professionale è determinato e concordato nella misura di € 6.900,00 (Euro seimilanovecento/00) oltre contributo CNPAIA (4%) e IVA nella misura vigente al momento della emissione della fattura.
2. Nulla è dovuto, oltre il compenso professionale sopra scritto, nel caso in cui vi siano incrementi del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori o nel caso in cui l'importo complessivo finale contabilizzato dei lavori subisca una maggiorazione compresa entro il 10% dell'importo complessivo previsto.
3. Qualora l'importo complessivo finale contabilizzato dei lavori, si concretizzi con un aumento percentuale superiore al 10% rispetto all'importo complessivo previsto per gli stessi, saranno applicate maggiorazioni del compenso professionale sopra scritto, in maniera proporzionale all'aumento dell'importo creatosi, escludendo la quota spettante per il primo 10%. Esempio: Importo previsto Ip; Importo effettivo Ie; Compenso previsto Cp; Compenso aggiuntivo
$$Ca = [(Ie - 1,1 \times Ip) / Ip] \times Cp$$

Art.6 – Pagamento dei compensi

Il compenso stabilito verrà corrisposto al Professionista in funzione della progressione economica dei lavori ed al momento della redazione dei S.A.L..

Il Responsabile del procedimento autorizzerà i pagamenti sopra previsti, dopo avere accertato l'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente atto a carico del professionista ed avere ricevuto dallo stesso specifica ed idonea fattura.



Art. 7 - Inadempimenti contrattuali

1. Nel caso in cui il Professionista non porti a termine l'incarico fino alla data indicata nel precedente art. 4, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art.1456 del c.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno ai termini dell'art.1453 c.c.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, in base al proprio regolamento di contabilità, non rispetti i termini dei pagamenti di cui al precedente art.6, al Professionista saranno riconosciuti, sulle somme non pagate, gli interessi legali decorrenti dalle previste scadenze, nella misura del 5% (cinque per cento) in ragione d'anno o nella diversa misura determinata ai sensi dell'art.1284 c.c.

Art. 8 – Recesso e sospensione

1. A prescindere dalle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, di cui all'articolo precedente, è facoltà del Comune recedere dal rapporto contrattuale, motivandone le ragioni e pagando al professionista il compenso dovuto per il servizio prestato fino al momento del recesso medesimo.

2. Il Comune ha altresì facoltà di disporre la sospensione temporanea dello svolgimento dell'incarico, senza che il professionista abbia diritto ad alcun indennizzo.

3. Il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa ed in modo da evitare pregiudizio per l'Amministrazione Comunale. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso per l'opera svolta da determinare con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Amministrazione Comunale.



[Handwritten signature]

Art. 9 - Proprietà degli elaborati

Tutta la documentazione relativa al presente incarico rimarranno proprietà esclusiva del Comune di Pisa.

Art. 10 - Cessione del contratto

E' fatto divieto al Professionista pena la decadenza del contratto, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art.1406 c.c., di cedere il contratto o di attribuire in qualunque forma a terzi la prestazione professionale in oggetto.

Art. 11 - Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto il Professionista elegge domicilio presso il Comune di Pisa, Piazza XX Settembre, 1 - 56125 Pisa.

Art.12 - Spese contrattuali ed oneri fiscali

1. Tutte le spese del presente contratto, presenti, conseguenti, future o comunque connesse sono a completo carico del Professionista.
2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso dalla parte che vi abbia interesse, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131.

Art. 13 - Norme conclusive


Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 14 - Foro Competente


Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Per il Comune di Pisa:

IL DIRIGENTE



Arch. Marco Guerrazzi



Il Professionista

Il sottoscritto arch. Piero Livio Landucci, nato a Pisa il 12/09/1947 e con sede legale/studio in Via S. Maria n.9 (PI) (C.F. LNDPLV47P12G702N - P.I. 01522170503), nella sua qualità di Professionista, dichiara sotto la sua responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste nel presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del codice civile, le clausole contenute negli artt.3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente contratto, rispettivamente relativi a "direttive", "compensi professionali", "pagamento dei compensi", "inadempimenti contrattuali", "recesso e sospensioni", "proprietà degli elaborati", "cessione del contratto".

Il Professionista

arch. Piero Livio Landucci

